

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Catania

Ente aggiudicatore: ERSU – Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario – Catania,

Tel.: 095/7517910 Fax: 095/7515944

E-mail: g.pignataro@ersu.unict.it indirizzo internet www.ersu.unict.it

CIG N. 379284745B – NUMERO DI GARA 3786807

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI
STUDENTI UNIVERSITARI, DIPENDENTI E UTENTI ESTERNI**

ALLEGATO N. 3 - MODELLO DI CONTRATTO DI RISERVATEZZA

Spettabile
ERSU - Catania
Via Etnea n. 570
95128 Catania

Oggetto: "Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione agli studenti universitari, dipendenti e utenti esterni". Contratto di riservatezza.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di ristorazione agli studenti universitari, dipendenti e utenti esterni e alla conseguente istanza di partecipazione alla gara presentata dalla nostra società [...] (*in proprio o con altre parti*) in data [...], di cui la presente costituisce un allegato – Allegato n.3

Nella presente, parole ed espressioni contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola avranno il significato rispettivamente indicato di seguito:

- “ERSU ” significa Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania con sede in Catania Via Etnea n. 570, 95128 Catania,

- “Gara” significa il bando di gara indetto dall’ERSU per l'affidamento del servizio di ristorazione agli studenti universitari, dipendenti e utenti esterni inviato da ERSU per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 9 gennaio 2012.

- “Contratto di Riservatezza” significa il contratto di cui alla presente.

- “Informazioni Riservate” significa ogni informazione (in forma cartacea, orale, elettronica o in ogni altra forma) fornita al Partecipante o ai suoi Rappresentanti dal ERSU, in relazione alla Procedura e, più specificatamente, quanto segue: **(i)** tutte le informazioni, inclusi gli atti, i documenti, le notizie e i dati di natura tecnica, operativa, amministrativa, economica, commerciale, finanziaria o che abbiano la natura di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo relative a ERSU (anche se non specificatamente qualificate come riservate); **(ii)** tutte le analisi, le valutazioni, gli elaborati e altri documenti di qualsiasi natura, che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al precedente punto (i); e **(iii)** tutte le analisi, le valutazioni,

gli elaborati, le note, i promemoria e gli altri documenti di qualsiasi natura, predisposti dal Partecipante o dai suoi Rappresentanti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al precedente punto (i).

Tale definizione **non include**: (a) informazioni che alla firma del Contratto di Riservatezza siano già di dominio pubblico; (b) informazioni che al tempo in cui saranno messe a disposizione del Partecipante o dei suoi Rappresentanti siano di pubblico dominio o che, anche successivamente, diventino di pubblico dominio senza responsabilità da parte del Partecipante o dei suoi Rappresentanti; (c) informazioni di cui il Partecipante o i suoi Rappresentanti siano venuti a conoscenza in modo non confidenziale da fonte diversa da ERSU; e (d) informazioni che il Partecipante o i suoi Rappresentanti siano in grado di provare, con idonea documentazione, essere legittimamente di loro conoscenza prima che fossero fornite da ERSU.

- “Partecipante” significa il soggetto che sottoscrive il Contratto di Riservatezza partecipante, in forma individuale o associata, alla Procedura.

- “Operatore” e/o “Ditta” e/o “Impresa” significa il Partecipante che si renderà aggiudicatario della Procedura e dovrà quindi adempiere alle obbligazioni assunte con la proposizione dell’offerta vincolante.

- “Procedura” significa la procedura di gara per l’affidamento del servizio come prevista nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati.

- “Rappresentante/i” significa, senza limitazioni, controllanti e/o controllate e/o società soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 287/1990, amministratori, funzionari, impiegati, consulenti, avvocati, commercialisti, istituti di credito finanziatori o qualsiasi altro soggetto, incluso (in caso di partecipazione in forma associata) ogni ulteriore partecipante, che agisca per conto del Partecipante limitatamente alla Procedura.

- “Rappresentanti Designati” significa amministratori, funzionari, impiegati, consulenti, avvocati, commercialisti, istituti di credito finanziatori o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto di ERSU e sia autorizzato a fornire informazioni/chiarimenti in relazione alla Procedura;

- “Parti” significano congiuntamente l’E.R.S.U. Catania e l’Operatore e/o Ditta.

1. Ciò premesso, con la sottoscrizione del presente Contratto di Riservatezza conveniamo, in proprio e per conto dei nostri Rappresentanti designati, di assumere irrevocabilmente in favore di E.R.S.U. Catania i seguenti impegni:

1.1 l’impegno a non divulgare, senza il preventivo consenso scritto di ERSU (a) i termini, le condizioni e lo stato della Procedura, e (b) i termini e le condizioni o qualsivoglia altra informazione relativa all’operazione ad essa conseguente, salvo che tale divulgazione (esaurito ogni apprezzabile tentativo di evitare tale divulgazione e dopo che ERSU sia stato avvisato e consultato sulla necessità e sul contenuto di tale divulgazione) sia richiesta dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e negli stretti limiti imposti dalle dette disposizioni;

1.2 l’impegno a: **(i)** conservare in assoluta confidenzialità le Informazioni Riservate assumendo le opportune precauzioni affinché le stesse siano adeguatamente protette dalla appropriazione da parte di estranei e dalla divulgazione; **(ii)** trattare le Informazioni nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03); **(iii)** non fare riferimento pubblicamente alle suddette Informazioni Riservate; **(iv)** non utilizzare, direttamente, indirettamente o per interposta persona e/o

far sì che altri non utilizzino, le Informazioni Riservate in alcun modo che possa, direttamente o indirettamente, essere di pregiudizio per la Procedura, l'ERSU o, comunque, per finalità diverse dalle valutazioni (che verranno ritenute confidenziali) di _____ e dei servizi oggetto della procedura;

1.3 l'impegno a non trasmettere o divulgare, senza il preventivo consenso scritto di ERSU, le Informazioni Riservate ad altri, ad eccezione dei nostri Rappresentanti cui la conoscenza delle Informazioni Riservate sia essenziale per lo svolgimento del loro incarico, posto che tali Rappresentanti **(i)** siano informati sulla natura confidenziale delle Informazioni Riservate, e **(ii)** prestino il proprio impegno per iscritto (una copia di tale consenso verrà consegnata a ERSU, dietro semplice richiesta, ad agire secondo i termini e le condizioni di questo Contratto di Riservatezza come se ne fossero parti. In ogni caso, ci impegniamo, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a fare in modo che ciascuno dei Rappresentanti si conformi alle disposizioni del presente Contratto di Riservatezza, assumendo ogni responsabilità per ogni eventuale infrazione allo stesso compiuta da parte di tali soggetti.

2. Conveniamo, inoltre, di assumere l'impegno ad informare senza indugio e per iscritto ERSU di ogni richiesta di informazioni concernenti le Informazioni Riservate proveniente da qualsivoglia autorità giudiziaria, amministrativa, o comunque pubblica, in modo tale che ERSU possano attivarsi per quanto di eventuale competenza. Resta in ogni caso inteso che verranno fornite solo quelle informazioni concernenti le Informazioni Riservate per le quali sussiste un obbligo informativo in forza di norme di legge o regolamentari.

3. I documenti e tutti i supporti nei quali siano contenute o richiamate le Informazioni Riservate in nostro possesso o in possesso dei nostri Rappresentanti, nonché tutte le copie che ne siano state fatte, dovranno essere immediatamente restituite a ERSU (inviando detta documentazione a ERSU, all'attenzione del responsabile del procedimento) dietro semplice richiesta di ERSU o, nell'ipotesi in cui venga meno, per qualsivoglia ragione, la nostra partecipazione alla Procedura. Verranno inoltre consegnate a ERSU, oppure distrutte, tutte le informazioni, annotazioni, e i documenti raccolti (anche in forma elettronica) di qualsiasi tipo che contengano, riflettano o che in qualche modo derivino dalle Informazioni Riservate o siano relative alla Procedura.

4. Resta inteso che l'ERSU e i suoi amministratori o dipendenti non si assumono alcuna responsabilità, né garantiscono in alcun modo, in via espressa o implicita, la precisione ed accuratezza delle Informazioni Riservate di cui al Contratto di Riservatezza o altrimenti fornite. Tali soggetti non sono altresì tenuti ad aggiornare dette Informazioni Riservate o a rettificare le eventuali imprecisioni ivi contenute.

5. Ai fini della partecipazione alla Procedura in tutte le sue fasi non entreremo in alcun modo in contatto, senza il previo consenso scritto di ERSU, con alcun amministratore, funzionario, dipendente, fornitore, cliente, rappresentante sindacale, banca o altro istituto finanziatore di ERSU, salvo che ciò avvenga nel normale svolgimento della nostra attività, prima che ERSU abbia annunciato pubblicamente la

conclusione della Procedura.

6. Assumiamo inoltre l'impegno a risarcire e tenere indenni, dietro semplice richiesta scritta e con rinuncia espressa al diritto di opporre eccezioni ai sensi dell'art.1462 del Codice Civile, l'ERSU e qualsiasi altro soggetto che agisca per conto del suddetto, da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o costo che derivino da qualsivoglia utilizzo o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate o da qualsiasi inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto di Riservatezza. All'uopo accettiamo senza eccezioni la predeterminazione in via forfetaria e preventiva di una penale per inadempimento di importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila) che si applicherà per ogni violazione accertata, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Il mancato esercizio e/o il ritardo nell'esercizio da parte di ERSU dei diritti ad esso spettanti in forza del presente Contratto di Riservatezza non saranno considerati quali rinuncia agli stessi e nessuna modifica al presente Contratto di Riservatezza sarà considerata efficace, salvo che espressa per iscritto e sottoscritta da ERSU e dal Partecipante stesso.

8. Gli impegni assunti con il presente Contratto di Riservatezza avranno durata di 2 (due) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo Contratto di Riservatezza, fatta salva la loro automatica decadenza in conseguenza di un diverso accordo assunto per iscritto tra le Parti.

9. Il presente Contratto di Riservatezza è sottoposto e regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in considerazione di questo Contratto di Riservatezza, ed in particolare in relazione alla sua esistenza, validità, interpretazione od esecuzione, verrà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Catania.

Catania, lì _____
Il/I Partecipante/i

[In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese non ancora costituito, come definito nel Bando, il contratto deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti o dai procuratori di ciascuna società componente lo stesso]